



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA COMPOSIZIONE E DELLE ATTIVITA' DEL
COMITATO DEI GARANTI**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 10/02/2021

INDICE:

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Funzioni e compiti

Art. 3 – Composizione

Art. 4 – Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Art. 5 – Comitato dei Garanti istituito in convenzione tra enti

Art. 6 – Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 7 – Sede

Art. 8 – Criteri di funzionamento

Art. 9 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Comitato dei Garanti.

Art. 2 – Funzioni e compiti

2. Il Comitato dei Garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal C.C.N.L. o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

Art. 3 – Composizione

1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre componenti, due dei quali scelti tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Trattasi, di norma, di magistrati del T.A.R., magistrati ordinari, magistrati onorari, esponenti dell'avvocatura dello Stato, alti funzionari esperti di organizzazione, avvocati del libero foro preferibilmente con esperienza in materia di diritto del lavoro.

2. I suddetti componenti vengono nominati dal Sindaco.

3. Ad uno dei componenti il Sindaco conferisce le funzioni di Presidente del Comitato

4. Il terzo componente, denominato componente "aggiunto", è un rappresentante eletto dai dirigenti conformemente a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, del C.C.N.L. 17.12.2020 e secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del presente regolamento.

5. La nomina del componente "aggiunto" avviene con provvedimento del Sindaco a conclusione delle procedure elettorali di cui all'art. 4.

Art. 4 – Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

1. L'assemblea dei dirigenti è appositamente convocata dal Direttore Generale, presso gli uffici dell'Amministrazione comunale e risulterà valida se presenti e votanti la metà più uno dei dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso il Comune.

2. Il Direttore Generale provvede altresì alla nomina dei componenti del seggio elettorale composto da un dirigente che lo presiede e da due dipendenti di comprovata esperienza e competenza in relazione alla specificità dei compiti da assolvere. Il Presidente, a sua volta, procede alla nomina di un dipendente incaricato di esercitare le funzioni di Segretario.

3. Le votazioni avvengono in una sola giornata, con apertura del seggio dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate dall'ufficio elettorale del seggio a partire dalle ore 14:00. Alle operazioni di scrutinio potranno assistere i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL dirigenza relativo all'area delle funzioni locali.

4. Ogni dirigente ha diritto ad esprimere una sola preferenza.

5. La votazione avverrà con scrutinio segreto, mediante apposita scheda elettorale, nella quale potrà essere espressa la preferenza. Risulta eletto chi riceve il maggior numero di preferenze e, comunque, non meno di due.

6. Di tutte le operazioni di seggio deve essere redatto, da parte del Presidente dell'Ufficio elettorale, processo verbale.

7. Sono candidabili e, quindi, eleggibili gli stessi dirigenti; in subordine (ossia qualora nessun dirigente si candidasse o nessun dirigente ricevesse almeno due preferenze), i dirigenti potranno esprimere un nominativo esterno all'Ente (dipendente di pubblica amministrazione, privato o libero professionista), purché in possesso di specifiche competenze nel campo della valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei responsabili gestionali con esperienza maturata di almeno 3 anni. Non sono eleggibili i componenti del Nucleo di Valutazione o OIV, del Collegio dei Revisori dei Conti nonché gli Amministratori comunali in carica, del comune di Vicenza.

7. Sono elettori attivi i dirigenti con contratto a tempo determinato e indeterminato, in servizio alla data delle elezioni.

Art. 5 – Comitato dei Garanti istituito in convenzione tra enti

1. Il Comitato dei Garanti può essere altresì istituito attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, come previsto dall'art. 50, comma 1, del C.C.N.L. 17.12.2020.

2. In tale caso i due componenti di cui all'art. 3 comma 1 vengono individuati dalle amministrazioni, tenuto conto dei requisiti previsti, nell'atto di convenzione. L'atto di convenzione individua altresì l'amministrazione che procederà alla nomina dei due componenti.

3. Il rappresentante eletto dai dirigenti (componente "aggiunto") è nominato autonomamente presso ciascun ente; in tal caso, a secondo di quale Ente il Comitato valuta, il Presidente del Comitato inviterà un componente o l'altro.

Art. 6 – Durata e sostituzione nell'incarico

1. Il Comitato dei Garanti dura in carica tre anni dalla nomina e l'incarico non è rinnovabile.

2. Per la partecipazione al Comitato dei Garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro quindici giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza triennale del Comitato.

4. Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti (componente "aggiunto") dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito – per tale caso contingente – dal secondo candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In assenza di candidati non eletti, il membro "aggiunto" – per tale caso contingente – sarà sostituito dal dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza nella qualifica dirigenziale.

Art. 7 – Sede

1. Il Comitato dei Garanti ha sede presso il Comune di Vicenza o, in caso di istituzione attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, presso l'Amministrazione che se ne avvale.
2. L'Ente di cui al comma 1 destina idoneo locale e mette a disposizione apposito contingente di personale per esigenze di segreteria del Comitato.

Art. 8 – Criteri di funzionamento

1. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 49 del C.C.N.L. 17.12.2020, conseguenti all'accertamento di responsabilità dirigenziale, sono adottati sentito il Comitato dei Garanti che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente detto termine si prescinde da tale parere.
2. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Direttore Generale o dal Segretario Generale, ove il Direttore non sia stato nominato, unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.
3. Il Comitato dei Garanti ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.
4. Il Comitato dei Garanti, prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 1, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.
5. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.
6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.
7. I componenti del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. A decorrere dalla suddetta data il Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 331 del 18 maggio 2000 è abrogato.